

**Tribunale di Bologna**  
**ordinanza 6/17.10.2000 – est. Ciccone**

Il Giudice a scioglimento della riserva; Visto l'art. 44 comma 4 del D. Legislativo 25.7.1998 ha pronunciato la seguente ordinanza:

**Fatto**

Con ricorso *ex ad.* 44 del Testo Unico immigrazione d.lgs. n. 286198, Pasqualina Scicchitano e Vincent Togo e l'Associazione "Bambaran", premesso che, in data 11/20 gennaio 1999, il giornale "La Tribuna" pubblicava in prima pagina, con prosecuzione a pag. 5, un articolo dal titolo "Boom di matrimoni di interesse. L'extracomunitaria sposa l'anziano e si ritrova con una pensione a vita";

che, a corredo del suddetto titolo veniva pubblicata una fotografia tratta dal libro "Lui, Lei, Noi" - edito da Emi Editore ed a cura dell'Associazione "Bambaran" -rappresentante una coppia mista ed in cui solo l'immagine della donna italiana era mascherata in modo tale da non renderla riconoscibile;

che la descritta fotografia era da anni appesa nello studio professionale detta ricorrente Scicchitano; che nessuna autorizzazione era stata richiesta, né rilasciata per l'utilizzo e la pubblicazione dell'indicata fotografia, di proprietà esclusiva della casa editrice, dell'Associazione Bambaran e della fotografa;

che nel testo dell'articolo si paventavano reiterati ed incontrollati inganni e/o truffe perpetrate dalle cittadine straniere a danno di cittadini italiani consistenti in matrimoni di mero interesse tra le prime ed i secondi, finalizzati esclusivamente a percepire la pensione di reversibilità al momento del decesso del coniuge italiano;

che, sia la fotografia, sia il testo dell'articolo giornalistico costituivano comportamento gravemente discriminatorio ai danni sia delle cittadine o dei cittadini stranieri neri, sia dei loro coniugi italiani, sia dell'Associazione di coppie miste "Bambaran" rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e ss. del d.lgs. 286/98 (testo unico sull'immigrazione), tutto ciò premesso, esponevano, in diritto, che, ai sensi dell'anzidetta norma, sussisteva discriminazione nel caso di comportamento, diretto o indiretto, che comportasse una distinzione ... o preferenza basata sulla razza, il colore...o l'origine ... etnica, con lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei diversi settori;

che, nel caso di specie, era stata attuata una distinzione discriminatoria basata sull'origine razziale ed etnica, con finalità di distruzione e compromissione della dignità personale dei ricorrenti ed, in generale degli stranieri in quanto tali; che, sia il testo dell'articolo, che le modalità di pubblicazione della fotografia, che l'abbinamento tra i due, indicavano un effetto di palese criminalizzazione e denigrazione delle cittadine e dei cittadini neri che venivano raffigurati ed indicati come soggetti che contraevano matrimonio solo per mero interesse; che la discriminazione era ravvisabile nel fatto che, avendo a riferimento le coppie miste, la parte attiva della truffa o, comunque, dell'inganno era la parte straniera nera;

che l'immediata percezione che si traeva dalla visione della foto in esame, posta vicina al titolo in prima pagina dell'articolo era di diffidenza e paura nei riguardi degli stranieri neri che sposano le bianche italiane e di una condotta truffaldina riferita alle straniere che sposavano gli anziani autoctoni; che, l'effetto discriminatorio e gratuitamente criminalizzante non era supportato da alcun dato statistico; che lo straniero in quanto tale costituiva, secondo l'assunto giornalistico in esame, non solo una minaccia per gli ingenui vecchietti italiani, ma un attentatore dell'ordine pubblico, atteso che la nullità del matrimonio (art. 117 e segg. c.c.) poteva essere chiesta anche dal pubblico ministero e da chiunque avesse un interesse legittimo ed attuale e, se accertata, costituiva una contravvenzione penalmente sanzionata (art. 139 c.c.);

che, nel caso di specie, nella fotografia, soltanto, la donna bianca era coperta in modo tale da renderla irriconoscibile ed anche ciò costituiva una palese discriminazione ai danni dello straniero di colore nero raffigurato invece con il volto scoperto; che, in particolare, l'associazione dell'immagine del sig. Togo di cittadinanza italiana, ma di pelle nera - ripreso in atteggiamento affettuoso con la moglie bianca, al titolo "Boom di matrimoni di interesse" costituiva un evidente pregiudizio alla reputazione del medesimo, essendo la sua immagine associata, a finalità riprovevoli e/o sanzionabili civilmente e penalmente, in evidente violazione dell'art. 10 del codice civile; che, inoltre, la legge 675/96 faceva divieto di pubblicare senza consenso "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica" di una persona (art. 22); che, in tal senso, non poteva costituire deroga l'art. 25 della stessa legge riguardando esso il perseguimento delle finalità di giornalista e non certo il mero intento diffamatorio e comunque, pregiudizievole;

che, nel caso di specie, il pregiudizio e la compromissione del diritto all'immagine ed alla riservatezza, erano riferibili non solo al Togo, ma anche alla moglie signora Scicchitano, posto che ella è indirettamente riconoscibile attraverso l'immagine del marito e dunque associata all'immagine propria di una sprovveduta indotta al matrimonio con inganno; che la ricorrente svolgeva l'attività professionale di psicologa che, implicava contatto con una moltitudine di persone che per effetto della

foto e dell'articolo potevano essere indotte a considerarla persona sprovvista e, quindi, incapace di svolgere correttamente la propria attività professionale;

che il Togo svolgeva un'attività di contatto con varie persone essendo dipendente dell'I.n.f.n. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e collaborando con il Dipartimento dell'Università di Bologna;

che le affermazioni contenute nel citato articolo secondo cui i matrimoni misti non erano il frutto di una scelta affettiva, ma di un tornaconto finanziario attuato dalla sola parte straniera della coppia, costituiva una lesione del diritto alla famiglia (art. 29 Cost.) intesa sia come ente collettivo che in relazione ai singoli membri; che era evidente il dislivello culturale sotteso all'articolo ed alla fotografia di cui si discute che ravvisava nello straniero un soggetto di cui diffidare in quanto tale, così incentivando nella collettività la percezione della negatività della presenza di cittadini stranieri nella società italiana con possibile diffusione di atteggiamenti e comportamenti razzisti e che il giornale "La Tribuna" aveva una larga diffusione, essendo distribuito gratuitamente negli esercizi pubblici e che esso aveva anche un sito Internet, accessibile in ogni tempo da chiunque.

Tutto ciò premesso, chiedevano condannarsi ed ordinarsi la cessazione del comportamento discriminatorio descritto ed attuato dal giornale "La Tribuna", in persona del suo direttore responsabile attraverso il ritiro dalla circolazione di tutte le copie del n. 1, anno 7, dell'1/20 gennaio 1999 da tutto il territorio di Bologna e provincia, ovvero da tutto il territorio ove risultasse distribuito, nonché attraverso la cancellazione dal sito Internet [www.tribuna.it](http://www.tribuna.it); condannarsi, conseguentemente, il predetto giornale alla pubblicazione dell'emananda sentenza sul proprio giornale, sulla "La Repubblica" e sul "Il Resto del Carlino" ed al risarcimento danni, anche non patrimoniali subiti dai ricorrenti, nella misura da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.

Veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 29 aprile 1999.

In tale udienza si costituiva in giudizio il giornale "La Tribuna" depositando comparsa di risposta in cui contestava quanto *ex adverso* dedotto e chiedeva il rigetto delle pretese azionate. Asseriva che il Togo non veniva schermato in quanto il grafico del giornale aveva ritenuto che la sua posizione di profilo contestuale alla assoluta carenza dei contrasti avrebbe reso lo stesso irriconoscibile e che, peraltro, la schermatura era presente nel sito Internet; che non era stata richiesta l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto in quanto essa era stata estrapolata dal libro prodotto in giudizio dalla controparte e regalato al Direttore del giornale dalla fotografa Mimma Giovinazzo, libro per il quale non vi era traccia dell'esistenza di diritti di autore, né di diritti di utilizzazione, con possibilità, quindi, di riproduzione delle foto e che era stato realizzato con il contributo del Comune di Bologna; che non sussisteva la condotta discriminatoria in quanto l'articolo faceva riferimento ad un fatto notorio e, cioè, che molti matrimoni tra extra comunitarie ventenni ed anziani "comunitari" celavano un interesse da parte del coniuge più giovane, quello di potere ottenere la pensione di reversibilità nel caso di premorienza del coniuge anziano; che, inoltre, nell'articolo di cui trattasi si parlava di extracomunitari e non di "neri"; che sussisteva la carenza di legittimazione passiva del Direttore responsabile del quotidiano; che sussisteva carenza di legittimazione attiva dell'associazione Bambaran per carenza di interesse ad agire; che vi era, inoltre, carenza di legittimazione attiva del Togo e della Scicchitano in quanto la seconda non poteva venir riconosciuta indirettamente neppure attraverso l'immagine del Togo, a sua volta, irriconoscibile.

Concludeva in conformità a tali affermazioni. [...].

All'udienza del 10 giugno 1999, interveniva volontariamente l'Associazione culturale I Portici (ndr.: proprietaria della testata) escludendo di essersi potuta rendere responsabile di un comportamento discriminatorio annoverando essa tra i fini istituzionali perseguiti quello dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono agli immigrati in Italia o emigrati all'estero di esercitare compiutamente i diritti costituzionalmente garantiti. Evidenziava, inoltre, che, nel caso di condanna, essa non sarebbe stata in grado di far fronte ad esborsi in denaro e che le copie del giornale La Tribuna distribuite con la foto del Togo e della Scicchitano erano state 937 e ciò, in quanto la prima pagina, contenente la foto incriminata, era stata sostituita con altra pagina. Richiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della La Tribuna.

Con note istruttorie depositate all'udienza del 10 giugno 1999, la difesa dei ricorrenti evidenziava i criteri sulla base dei quali aveva operato la giurisprudenza in casi analoghi, inerenti alla lesione del diritto all'immagine di cui all'art. 10 cc., applicabile nel caso di specie nell'ambito dell'azione ex art 44 T.U. sull'immigrazione d. lgs. 286/98.

Tali criteri vanno individuati nella:

a) effettiva diffusione del giornale (Corte di Appello di Napoli 23.4.1992 in Dir. Informatico 1993, 114).

Nel caso di specie, la diffusione era stata amplissima (circa 50-60.000 copie) sia perché il giornale "La Tribuna" era stato distribuito gratuitamente in tutti gli esercizi commerciali ed i distributori della provincia di Bologna, che, perché era stato inserito su Internet

b) modalità di diffusione della notizia e la conseguente falsa rappresentazione delle persone ritraffe: la chiara riconoscibilità delle persone ritratte (Trib. Verona 26.2.1996 in "Il Diritto di famiglia e delle persone 1997, 1436 con nota di Doglietti). [...].

c) la personalità dei soggetti offesi (Trib. Roma 23.5.1988) e, cioè, le loro condizioni sociali e la loro collocazione professionale essendo il patema d'animo e le sofferenze morali ricollegabili e

proporzionali anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale e al discredito che dai fatti diffamatori a lui deriva nel suo ambito, (Trib. Napoli 22.3.1996 in *Diritto dell'Informatica* 1996, 583).

[...]. All'udienza del 7 luglio 1999, il giudice ordinava ai convenuti l'esibizione degli anzidetti contratti di pubblicità dell'ultimo anno e disponeva l'acquisizione della documentazione relativa alla stampa del periodico nell'ultimo anno in possesso della tipografia.

Espletata la richiesta prova per testi e disposta nomina di CTU onde esaminare il *floppy disk* contenente il file scaricato dal sito web del periodico *La Tribuna* sempre con riferimento alla foto ed alla pagina del giornale di cui trattasi, la causa veniva decisa con termine per memorie e repliche conclusive.

#### Diritto

Preliminarmente va posto e risolto il problema se la tutela nei confronti della condotta discriminatoria prevista dagli artt. 43 e 44 del I.U. sull'immigrazione d.lgs. 286/98 sia assorbente della tutela all'immagine (art. 10 c.c.) ed all'identità personale (figura giuridica elaborata sulla base dell'art. 2 Costituzione) in applicazione del principio di specialità riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico (si veda ad es. l'art. 9 della legge 689/81 in tema di violazioni amministrative) o costituisca una fattispecie distinta e possa coesistere, quindi, con tali figure giuridiche disciplinate dal codice civile e dalla relativa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. Il problema va affrontato in quanto i ricorrenti, pur facendo, in via principale riferimento alla condotta discriminatoria prevista dal citato T.U. sull'immigrazione, più volte lamentano, nel ricorso introduttivo e nelle memorie successive, che la pubblicazione della foto di cui trattasi non era stata autorizzata e che essa, per il contesto in cui è stata inserita, ha provocato una grave lesione anche al diritto all'identità del Togo e della Scicchitano.

La risposta sembra dover far preferire tale seconda prospettazione in considerazione del fatto che diverso è l'oggetto della tutela nelle fattispecie sopra considerate, sanzionando il T.U. sull'immigrazione il trattamento diverso a causa della razza del colore, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica o delle convinzioni o pratiche religiose e le norme previste dal codice civile qui considerate rispettivamente, la divulgazione dell'immagine senza autorizzazione (salvo che non ricorrano le specifiche eccezioni previste dalla normativa) e la lesione del diritto di una persona o di un ente a non essere scambiati per quello che non sono o, in altri termini, ad essere rappresentati nella vita di relazione, con la propria vera identità, quale essa è conosciuta o conoscibile.

Ciò posto, non pare dubbio che soggetto della condotta discriminatoria - oltreché di una lesione al diritto all'immagine ed all'identità personale - sia il solo Togo, potendo invocare la Scicchitano e l'Associazione Bambaran soltanto l'ordinaria tutela prevista dalle norme civilistiche. Destinatari, infatti del T.U. sull'immigrazione sono soltanto gli extracomunitari immigrati in Italia proprio perché per le loro peculiari caratteristiche (nel caso di specie, il colore della pelle), possono essere vittime di discriminazione e non certo una persona di razza bianca come la Scicchitano o una coppia, sia pure mista, o un'associazione, anche se persegua fini umanitari.

Per quanto concerne il Togo, la condotta discriminatoria si è realizzata, omettendo di collocare una schermatura sul viso del medesimo che è di pelle nera, mentre la schermatura appare invece, sul volto della donna bianca che compare accanto.

Va esclusa, invece, la condotta discriminatoria per l'accostamento della sua immagine ad un articolo il cui contenuto è idoneo a creare un clima di ostilità nei confronti degli extracomunitari specie se di colore e ciò in quanto l'articolo si limita a denunciare un fenomeno esistente ed il clima di ostilità non è provocato da esso ma da quanti tra gli extracomunitari si comportano in modo riprovevole.

Per il Togo e la Scicchitano la lesione del diritto all'immagine deriva invece dall'essere stata la loro fotografia divulgata sul giornale "*La Tribuna*" e sul sito Internet senza il loro consenso, non sussistendo le ipotesi previste tassativamente dal legislatore, quali giuste cause di pubblicazione dell'immagine (notorietà della persona ed interesse pubblico all'informazione; divulgazione in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto dall'effigiato; diffusione per ragioni di giustizia o polizia o per scopi scientifici, didattici o culturali; divulgazione di immagini di persone ritratte in occasione di eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico).

Quanto alla lesione del diritto all'identità personale essa discende, per entrambi, dalla utilizzazione della loro foto a commento visivo di un articolo che richiama attività illecite o comunque riprovevoli, non potendosi riconoscere e non essendo conosciuti i ricorrenti come persone (quelle a cui fa riferimento l'articolo) sprovviste o aventi una condotta di vita riprovevole e, quindi, essendo essi stati rappresentati, con identità diversa da quella reale.

La condotta lesiva si è poi, anche attuata nei confronti dell'Associazione "*Bambaran*". Quest'ultima è infatti, proprietaria del libro da cui è stata tratta la foto e ben può dolersi del fatto che la foto sia stata ricavata senza autorizzazione ed utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è stata scattata e, comunque, per effetti contrari alle finalità da essa perseguite di valorizzazione e promozione di una società interculturale ove le coppie miste rivestono un ruolo di rilevante importanza.

La condotta discriminatoria nei confronti del Togo (ma per le ragioni già esposte non quella lesiva del diritto all'immagine ed alla identità personale sussistenti, nei termini sopra esposti anche nei confronti della Scicchitano e dell'Associazione Bambaran) va, invece esclusa con riferimento ad Internet non

essendo la CTU riuscita ad accertare, a causa della scarsa definizione, se la schermatura esista sull'immagine dell'uomo contenuta nei *files*.

Ciò detto, va poi, sottolineato che non vale ad escludere la responsabilità, l'eventuale prova dell'assenza di dolo da parte dei convenuti.

Può anche, infatti, darsi credito ai medesimi allorché affermano che la mancata schermatura del Togo fu dovuta ad un errore di valutazione del grafico che vedendolo ritratto di profilo (ma anche la donna lo era) pensò che non fosse riconoscibile ed, inoltre, che sarebbe paradossale il ritenere che proprio l'Associazione i Portici benemerita nell'assistenza agli emarginati specie se provenienti dai Paesi poveri, possa aver inteso screditare gli extracomunitari, ma, ugualmente andrebbe ravvisata la condotta discriminatoria che l'art. 43 del T.U. sull'immigrazione individua non solo in quella che ha lo scopo ma anche in quella che produce l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Le argomentazioni che precedono danno risposta a diverse tra le obiezioni sollevate dai convenuti. Per le rimanenti, s'intende brevemente osservare:

a) Sul difetto di legittimazione passiva del direttore della "La Tribuna.

L'eccezione viene disattesa in quanto, per legge, il Direttore di un giornale risponde - indipendentemente dall'autore dell'articolo - del contenuto del medesimo a titolo di *culpa in vigilando* e l'essere stata, poi, la gestione del giornale affidata all'associazione "I Portici" aggiungerà semmai un altro soggetto a quello originariamente convenuto.

Ad ogni modo, trattasi di eccezione sollevata tardivamente quando era già stato accettato il contraddittorio così come originariamente instaurato.

b) Sull'autorizzazione implicita alla pubblicazione della foto.

La circostanza (peraltro non provata) che il libro dal quale fu estrapolata la foto possa essere stato regalato al Direttore del giornale dalla fotografa Mimma Giovinazzo, libro per il quale non vi era traccia dell'esistenza di diritti di autore con possibilità, quindi, di riproduzione della foto, non autorizzava il giornale La Tribuna ad utilizzarla in un contesto del tutto diverso da quello per cui era stata scattata.

c) Sull'esclusione della condotta discriminatoria per aver fatto riferimento l'articolo ad un fatto notorio.

Come si è visto la condotta discriminatoria non si è realizzata per il fatto, della pubblicazione di un articolo che fa riferimento ad un fenomeno biasimevole, ma purtroppo esistente ed evidenziato anche in altre occasioni dalla stampa, e che, quindi, non persegue finalità discriminatorie ed i cui effetti negativi sono imputabili non all'articolista ma a quanti tra gli extracomunitari si comportano in modo riprovevole, ma alla mancata schermatura del Togo.

d) Sulla asserita carenza di legittimazione attiva della Scicchitano per essere la stessa nella foto irricognoscibile.

L'obiezione non sembra fondata, in quanto la Scicchitano era pur sempre riconoscibile attraverso il proprio coniuge Togo e, comunque, la foto si trovava esposta nel suo studio di psicanalista e, quindi, era visibile ai numerosi clienti. Non è poi certo che l'apposizione di una fascia nera sugli occhi sia sufficiente ad escludere del tutto la possibilità di riconoscimento.

e) Sull'impossibilità dell'esistenza di una condotta discriminatoria stante la convergenza delle finalità perseguite dall'Associazione "I Portici" con quelle dell'Associazione Bambaran.

Il convergere delle finalità perseguite dalle due associazioni, non è circostanza tale da far escludere di per sé la responsabilità non richiedendosi - come si è visto - per la sussistenza della condotta discriminatoria l'esistenza del dolo.

f) Sulla asserita incongruenza tra la foto e l'articolo.

Pur concordandosi sul fatto che quanto riferito nell'articolo avrebbe trovato "commento" più pertinente in una foto che ritraesse una giovane extracomunitaria con un cittadino italiano in età avanzata, deve, però, osservarsi che l'intendimento dell'articolista era evidentemente quello di raffigurare una coppia "mista" non ancorando necessariamente la figura dell'"extracomunitario" all'immagine della donna e quella del "cittadino italiano" al sesso maschile.

g) Sull'asserita incongruenza tra la condotta discriminatoria sanzionata dagli artt. 43 e 44 del T.U. sull'immigrazione e la raffigurazione di una persona appartenente alla razza nera.

In proposito, si osserva che, la scelta di una foto riprodotte un extracomunitario di pelle nera è stata con tutta probabilità dovuta alla circostanza che solitamente la gente comune suole identificare l'extracomunitario nel cittadino appartenente alla razza nera.

D'altro canto, l'art. 43 del T.U. sull'immigrazione citato, sanziona anche il comportamento discriminatorio basato sulla razza, l'etnia ed il colore e, pertanto, anche la fattispecie considerata rientra perfettamente nella tutela prevista dall'anzidetta normativa.

h) Sulla asserita esclusione della tutela per essere entrambi ricorrenti cittadini italiani.

Tale argomento non sembra decisivo, vuoi perché il Togo era originariamente un extracomunitario, vuoi perché egli può aver conservato anche la cittadinanza originaria e vuoi infine, perché nella foto egli rappresenta la tipica figura dell'immigrato e tale per il colore nero della pelle ed il contenuto dell'articolo - viene dal lettore considerato.

i) Sulla asserita carenza di prova in ordine al verificarsi in concreto di effetti negativi conseguenti alla pubblicazione della foto.

La prova richiesta dall'art. 43 del TU sull'immigrazione può anche essere di natura presuntiva e, comunque, l'anzidetta norma sembra sanzionare anche la condotta potenzialmente idonea a provocare l'effetto lesivo. Una diversa interpretazione vanificherebbe la *ratio* della norma, stante la palese difficoltà di fornire la prova del danno verificatosi in concreto.

l) Sull'asserita carenza dell'interesse ad agire per essere stati i provvedimenti richiesti in via d'urgenza naturalmente ottemperati con l'uscita del nuovo numero del periodico.

L'eccezione va disattesa, sol che si consideri che i ricorrenti non si sono limitati a richiedere il ritiro dalla circolazione di tutte le copie del n. 1/99 del periodico e la cancellazione della foto dal sito Internet, ma l'accertamento e la declaratoria della condotta discriminatoria; la pubblicazione della sentenza su alcuni giornali e la condanna al risarcimento danni.

m) Sull'asserita non risarcibilità del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale conseguente alla condotta discriminatoria è risarcibile per effetto del disposto del 7 comma dell'art 44 del T.U. sull'immigrazione.

Per quanto attiene ai criteri da seguirsi per la liquidazione del danno, va sottolineato come i parametri a cui fanno riferimento i ricorrenti, delineati dalla giurisprudenza citata in relazione alla violazione del diritto all'immagine ed alla identità personale (effettiva diffusione del giornale, attinenza della notizia pubblicata rispetto all'attività ed alla connotazione sociale dei soggetti ritratti, chiara riconoscibilità delle persone ritratte e qualità personali dei soggetti offesi a cui commisurare l'entità dell'offesa) vadano corretti alla luce degli elementi obiettivi e delle altrettanto pregevoli argomentazioni svolte dai convenuti.

Pertanto, se è vero che la gratuità della distribuzione del giornale "La Tribuna" fa presumere una buona diffusione del medesimo (per il n.1 dal Registro delle tirature si evince che nel mese di gennaio 1999 furono stampate 35.530 unità), è altrettanto vero che la sua diffusione non poteva essere amplissima trattandosi di giornale a circolazione locale e limitati (35 accessi alla pagina generale del periodico e 5 accessi alla pagina in contestazione) erano stati gli accessi su Internet dove, peraltro, (v. CTU) non può dirsi se la schermatura interessasse o meno entrambi i componenti della coppia.

Dovrà tenersi, altresì, conto della limitatezza temporale della diffusione (dall'11 al 20 gennaio 1999), della presumibile assenza di dolo, perseguendo anche l'Associazione "I Portici" finalità socialmente utili e della disponibilità del giornale a mettere a disposizione uno spazio per un articolo riguardante le problematiche connesse con l'immigrazione e la discriminazione per la sensibilizzazione dei lettori.

Una considerazione particolare merita, poi, la circostanza che la foto dei ricorrenti è stata associata ad un articolo il cui contenuto fa riferimento - è vero - ad un disvalore, ma non è infamante e, soprattutto, è veritiero, (quantomeno in parte) evidenziando, purtroppo, un fenomeno esistente e non infrequente.

Inoltre, (ed è argomento non di poco conto) è vero che, per sanzionare la condotta discriminatoria, è sufficiente (stante la difficoltà della prova del danno) che la stessa sia potenzialmente in grado di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei diversi settori, ma è altrettanto vero che la misura del risarcimento non potrà che risentire della dimostrazione o meno dell'effettivo verificarsi in concreto del danno. Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti circa tale suo effettivo verificarsi (ad es. il Togo non ha provato di aver avuto dalla pubblicazione, negative conseguenze per la sua carriera e la Scicchitano non ha provato di aver perso clienti ecc.).

Sulla base delle considerazioni che precedono sembra equo, pertanto riconoscere in via equitativa £.25 milioni al Togo, £.15 milioni alla Scicchitano e £.5 milioni a favore dell'Associazione Bambaran.

Tale più ridotta quantificazione del danno, in particolare per il difetto di prova circa il suo verificarsi in concreto e il suo preciso ammontare ed in ordine all'intento doloso della controparte, appare, del resto, in armonia con la natura del procedimento che, proprio perché pone questioni di principio di rilevante valore etico e sociale, non può essere strumentalizzato per assecondare eventuali intenti speculativi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosi di esse la parziale compensazione nella misura del 20%, essendosi riconosciuta la condotta discriminatoria entro un ambito più limitato di quello richiesto dai ricorrenti ed essendosi ridotta la misura del risarcimento richiesto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

a) dà atto che il giornale "La Tribuna" e l'Associazione "I Portici" mediante la pubblicazione sul numero 1, anno 7 dell'11/20 gennaio 1999, di una fotografia raffigurante Scicchitano Pasqualina con una schermatura sugli occhi e Togo Vincent

persona appartenente alla razza nera - senza schermatura sugli occhi, hanno attuato a titolo di presumibile colpa, una condotta discriminatoria ai danni di Vincent Togo e che, inoltre pubblicando della fotografia senza il consenso degli interessati, hanno attuato una condotta lesiva del diritto all'immagine, di Vincent Togo e di Pasqualina Scicchitano ed accostandola ad un articolo dal titolo "Boom di matrimoni di interesse. L'extracomunitaria sposa l'anziano e si ritrova con una pensione a vita" hanno attuato una condotta lesiva del diritto all'identità personale di Vincent Togo, di Pasqualina Scicchitano e dell'Associazione Bambaran;

- b) dà atto che il giornale "La Tribuna" e l'Associazione "I Portici" mediante la medesima foto ed il medesimo numero del giornale in questione contenuti nel *file* scaricato dal sito web del periodico La Tribuna ([www.laTribuna.it](http://www.laTribuna.it)) non hanno attuato) non essendovi prova della omessa schermatura sul volto dell'uomo di colore una condotta discriminatoria, ma soltanto lesiva del diritto all'immagine ed all'identità personale di Vincent Togo e Scicchitano Pasqualina e del diritto all'identità personale dell'Associazione Bambaran;
- c) ordina, conseguentemente, il ritiro di tutte le copie eventualmente ancora in circolazione del n. 1, anno 7, dell'11/20 gennaio 1999 da tutto il territorio di Bologna e provincia e, comunque, da tutto il territorio ove il giornale viene distribuito e la cancellazione - ove non fosse già stata effettuata - di detto numero dal sito Internet «[www.tribuna.it](http://www.tribuna.it)» e, comunque, di ogni pubblicazione fotografica ritraente i ricorrenti;
- d) condanna il giornale "La Tribuna" in persona del suo direttore responsabile e l'Associazione "I Portici", in solido tra di loro, al risarcimento danni che si liquidano, in via equitativa, in £. 25 milioni a favore di Togo Vincent, in £. 15 milioni a favore di Pasqualina Scicchitano ed in lire 5 milioni a favore dell'Associazione Bambaran;
- e) condanna i medesimi convenuti alla pubblicazione per estratto a loro spese, sul giornale "la Tribuna" e sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Resto del Carlino" della presente sentenza;
- f) condanna i convenuti in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Vincent Togo, Pasqualina Scicchitano e dell'Associazione Bambaran delle spese di lite [...] disponendosi la parziale compensazione delle stesse nella misura del 20%.